



Prot. n. / 2.6

Firenze, marzo 2020

Oggetto: Proposta di legge n. 348

- Al Presidente del Consiglio regionale

- e p.c.
- Ai Consiglieri regionali
 - Al Segretario generale del Consiglio regionale
 - Al Direttore di Area Assistenza istituzionale
 - Alla Commissione di Controllo
 - Al Consiglio delle Autonomie Locali
 - Alla Commissione Pari Opportunità
 - Alla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali

Disposizioni in materia di economia circolare per i rifiuti e modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549).

In sede referente		Seduta del 3 marzo 2020			
Favorevole		A maggioranza			
Consiglieri	Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Gianni Anselmi (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Irene Galletti (M5S)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ilaria Bugetti (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luciana Bartolini (LN)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Simone Bezzini (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antonio Mazzeo (PD)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alessandra Nardini (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marco Niccolai (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Roberto Salvini (LN)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marco Stella (FI)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stefano Baccelli (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giacomo Giannarelli (M5S)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Francesco Gazzetti (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lucia De Robertis (PD)	Simone Tartaro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tommaso Fattori (Si Tosc.)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Paolo Marcheschi (Fdi)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elisabetta Meucci (IV)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Monia Monni (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elisa Montemagni (LN)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pareri esaminati	favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
istituzionale obbligatorio I Comm. allegato (art. 46)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Commissione Controllo (art. 65)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Consiglio Autonomie Locali (art. 68)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Commissione Pari Opportunità (art. 71)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Conf. Perm. Autonomie Sociali (art.75)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Istruttoria					
Scheda di legittimità	Con rilievi <input checked="" type="checkbox"/>		Senza rilievi <input type="checkbox"/>		
Scheda fattibilità	Con rilievi <input type="checkbox"/>		Senza rilievi <input checked="" type="checkbox"/>		
Attestazione copertura finanziaria	Acquisita <input checked="" type="checkbox"/>		Non richiesta <input type="checkbox"/>		
approvato con	Modifiche al titolo <input checked="" type="checkbox"/>	Modifiche al testo <input checked="" type="checkbox"/>	Drafting <input checked="" type="checkbox"/>	Proposta di risoluzione collegata <input type="checkbox"/>	
			Sostanziali <input checked="" type="checkbox"/>		
Notifica U.E.	<input type="checkbox"/>				

La Responsabile P.O.
Silvia Fantini

Silvia Fantini

La Responsabile P.O.
Rossana Bardocci

Rossana Bardocci

La Dirigente
Maria Cecilia Tosetto

Maria Cecilia Tosetto

Proposta di legge n. 348

Disposizioni in materia di economia circolare per **la gestione dei rifiuti**. Modifiche alla **l.r. 60/1996**

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Tavoli **tecnici** per la promozione dell'economia circolare per i rifiuti

Art. 3 - Linee guida in materia di sottoprodotti

Art. 4 - Documento d'azione per la promozione dell'economia circolare per la riduzione della produzione di rifiuti

Art. 5 - Disposizioni in materia di autorizzazioni regionali

Art. 6 - Incentivi a favore dell'economia circolare in materia di rifiuti

Art. 7 - Piattaforme informatiche per i beni riutilizzabili

Art. 8 - Interventi per la riduzione dello spreco alimentare e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici

Art. 9 - Diffusione di informazioni ambientali sui processi e sui prodotti

Art. 10 - Azioni a favore della prevenzione e della raccolta differenziata dei rifiuti

Art. 11 - Norma finanziaria

Art. 12 - **Utilizzazione dei fondi**. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 60/1996

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, **commi terzo e quarto**, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 3 bis e l'articolo 4, comma 1, lettera n bis) dello Statuto;

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/849/UE, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/852/UE, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) **e in particolare** l'articolo 34;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) **e in particolare** l'articolo 34;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

Visto il decreto **del** Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 (Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione);

Vista la legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, **n.** 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista **la** legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Vista la legge regionale 7 agosto 2018, n. 48 (Norme in materia di economia circolare. Modifiche alla l.r. 1/2015);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549);

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94, modificato con deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55;

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 34 del d.lgs. 152/2006 prevede che le **Regioni** si dotino, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. **A tali fini** la presente legge persegue la promozione e lo sviluppo di azioni e strumenti volti a ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente;
2. L'articolo 3 quater del d.lgs. 152/2006 dispone che ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del d.lgs.152/2006 medesimo deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;
3. È necessario guidare la transizione verso un modello di sviluppo economico che abbia come obiettivo non solo redditività e profitto, ma anche progresso sociale e salvaguardia dell'ambiente, al fine di promuovere reali politiche di miglioramento ambientale;
4. In questo contesto, un aspetto cruciale è quello della più razionale e sostenibile gestione delle risorse naturali, sempre più sotto pressione a causa della crescente popolazione, dell'aumento di domanda di materie prime e dell'aumento delle diseguaglianze anche nelle nazioni meno ricche;
5. In linea con le politiche dell'Unione europea, è necessario promuovere un modello economico nel quale i residui derivanti dalle attività di produzione e di consumo siano reintegrati nel ciclo produttivo secondo una logica di rigenerazione delle risorse, al fine di ridurre l'impatto umano sull'ambiente;
6. È necessario adottare una strategia che miri a creare una sinergia tra i vari settori d'intervento con misure volte allo sviluppo di un'economia circolare nella materia dei rifiuti;
7. **Il Consiglio regionale ha approvato nella seduta del 26 luglio 2017 la risoluzione n. 151** “In merito agli orientamenti del Consiglio regionale in materia di gestione dei rifiuti nell'ambito della transizione della Toscana verso l'economia circolare. Rafforzamento delle politiche regionali in vista dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)”;

8. **L'esito dei lavori della Commissione di inchiesta del Consiglio regionale su discariche sotto sequestro e ciclo rifiuti in Toscana, conclusi il 2 maggio 2019;**
9. È necessario prevedere tavoli tecnici tematici, suddivisi a seconda del comparto produttivo o di servizio interessato, con la finalità di individuare il fabbisogno impiantistico necessario per il trattamento dei rifiuti prodotti, le modalità tecnologiche per favorire la prevenzione della produzione di rifiuti, il reimpiego, mediante il riciclo, il riuso e il recupero, degli scarti di produzione, gli interventi per favorire il mercato dei prodotti riciclati e a minore impatto ambientale e gli interventi per favorire la produzione e realizzazione di prodotti e servizi che rispondano alle caratteristiche previste dai criteri ambientali minimi;
10. È necessario stabilire che, dall'esito dei tavoli di cui al punto **9 scaturiscano** documenti d'azione, approvati dalla Giunta regionale, **previo parere della Commissione consiliare competente**, contenenti le iniziative tecnologiche promosse **dai soggetti** presenti ai tavoli **tecnici** e le possibili soluzioni impiantistiche necessarie all'ottimizzazione della gestione dei rifiuti generati in Regione **e alla loro valorizzazione**, nel rispetto del principio di prossimità e della pianificazione vigente;
11. L'articolo 205, comma 3 octies del d.lgs.152/2006 stabilisce che l'addizionale versata in aggiunta al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi **di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)** sia dovuta alle **Regioni** e che affluisca in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dal piano regionale di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata;
12. In attuazione dell'articolo 205, comma 3 octies del d.lgs.152/2006 è necessario istituire un fondo regionale nel quale confluisca l'addizionale di cui al punto 11, versata da parte di quei comuni che non raggiungono gli obiettivi di raccolta differenziata all'interno di un Ambito territoriale ottimale nel quale non siano raggiunti complessivamente gli obiettivi di raccolta differenziata;
13. È necessario, inoltre, prevedere che una quota parte del gettito **del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi** sia destinata all'attuazione degli interventi finalizzati alla transizione verso un modello di economia circolare;
14. Per le finalità di cui ai punti **10, 11 e 12** del presente preambolo, si rende necessario coordinare le previsioni della presente legge con quanto disposto dalla l.r. 60/1996;

Approva la presente legge

Art. 1

Oggetto e finalità

1. **La presente legge in attuazione delle disposizioni comunitarie, statali e regionali per lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare in materia di rifiuti è finalizzata alla promozione e allo sviluppo di azioni e strumenti volti a:**
 - a) **promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti;**
 - b) **estendere il ciclo di vita dei prodotti;**
 - c) **valorizzare gli scarti di consumo e di produzione;**
 - d) **promuovere l'impiego di materiali e prodotti riciclati;**
 - e) **ridurre la produzione dei rifiuti e l'utilizzo delle risorse naturali.**

Art. 2

Tavoli **tecnici** per la promozione dell'economia circolare per i rifiuti

- 1 Al fine di ridurre la produzione **complessiva** dei rifiuti, aumentare la **quota di quelli avviati** a riciclo e **favorire la chiusura del** ciclo produttivo, sono istituiti tavoli tecnici per la promozione dell'economia circolare **con** i seguenti compiti:
 - a) individuare le modalità tecnologiche e **gli strumenti amministrativi** per favorire la prevenzione della produzione di rifiuti, il reimpiego, il riciclo, il riuso e il recupero degli scarti di produzione prevedendo le migliori forme di gestione di ciò che residua da tale ciclo;
 - b) individuare, coerentemente a quanto previsto dalla pianificazione di settore, il fabbisogno impiantistico necessario per il trattamento dei rifiuti prodotti non reimpiegabili;
 - c) individuare gli interventi per favorire il mercato dei prodotti riciclati e a minore impatto ambientale;
 - d) ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), individuare gli interventi per favorire la produzione e la realizzazione di prodotti e servizi che rispondano alle caratteristiche previste dai criteri ambientali minimi (CAM) emanati in attuazione del **piano d'azione** per la sostenibilità ambientale dei consumi della **pubblica amministrazione** disciplinato dal decreto ministeriale 11 aprile 2008.
2. I tavoli **tecnici** riguardano, in particolare:
 - a) il settore produttivo lapideo con particolare riferimento all'estrazione e **lavorazione** del marmo;
 - b) i settori produttivi tessile, cartario, conciario e **pelletteria**;
 - c) il settore produttivo chimica, con riferimento agli scarti della produzione;
 - d) il settore siderurgico;**
 - e) i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
 - f) i rifiuti da costruzione e demolizione;
 - g) i fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue;
 - h) il ciclo integrato dei rifiuti urbani.

3. **In relazione a particolari esigenze emerse nella prassi applicativa, possono essere costituiti con la deliberazione di cui al comma 5, tavoli tecnici relativi ad altri settori o comparti.**
4. **In relazione ai temi trattati, ai tavoli tecnici** partecipano le strutture regionali competenti, le associazioni rappresentative dei settori produttivi interessati, ARPAT, ARRR S.p.A., AATO, le imprese eventualmente interessate, gli organismi tecnici e **di ricerca** competenti in materia di rifiuti.
5. **La Giunta regionale costituisce, con deliberazione, i tavoli tecnici e ne determina le modalità di funzionamento.**

Art. 3

Linee guida in materia di sottoprodotti

1. La Giunta regionale può **adottare** linee guida in materia di sottoprodotti per individuare modalità operative e risolvere problemi applicativi relativamente all'articolo 184-bis del d.lgs.152/2006, al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti, anche tenuto conto dell'esito dei tavoli tecnici di cui all'articolo 2.

Art. 4

Documento d'azione per la promozione dell'economia circolare per la riduzione della produzione di rifiuti

1. In coerenza con gli obiettivi e contenuti minimi definiti dal programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r.20/2008), secondo gli strumenti e le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della l.r.1/2015 e nel rispetto degli atti di programmazione di settore, la Giunta regionale **approva entro il 31 dicembre 2021, previo parere della commissione consiliare competente**, il documento d'azione per la promozione dell'economia circolare per la riduzione della produzione di rifiuti e **la valorizzazione dei prodotti riciclati** sulla base dell'esito dei tavoli tecnici di cui all'articolo 2.
2. **Con le modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva i necessari aggiornamenti periodici al documento d'azione per l'economia circolare.**
3. Il documento d'azione per l'economia circolare di cui al comma 1, contiene:
 - a) le iniziative tecnologiche e gestionali da attuare da parte **dei soggetti** presenti ai tavoli **tecnici**, funzionali alla riduzione della produzione dei rifiuti;
 - b) le azioni per soddisfare il fabbisogno impiantistico necessario all'ottimizzazione della gestione delle quantità dei rifiuti generati **ed alla loro valorizzazione**, con particolare riferimento a quelli prodotti dai principali cicli produttivi, nel rispetto del principio di prossimità;
 - c) **le azioni per l'informazione che siano mirate a orientare i comportamenti di famiglie, imprese e istituzioni a una maggiore consapevolezza e responsabilità ecologica;**

4. Il documento d'azione può prevedere la stipula di accordi tra la Giunta regionale e i **soggetti presenti ai tavoli tecnici** per il raggiungimento di specifici obiettivi.

Art. 5

Disposizioni in materia di autorizzazioni regionali

1. Nel rispetto degli atti di programmazione di settore, anche in attuazione del documento d'azione di cui all'articolo 4, per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti che trattano rifiuti speciali oppure relative **agli** impianti che trattano congiuntamente rifiuti urbani e speciali, la Regione tiene conto:
 - a) dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179, comma 1, del d.lgs. 152/2006;
 - b) del principio di prossimità di cui all'articolo 182 bis, comma 1, lettera b) del d.lgs. 152/2006;
 - c) del fabbisogno impiantistico **stimabile** in relazione alle specifiche quantità di rifiuti prodotti e non reimpiegabili.

Art. 6

Incentivi a favore dell'economia circolare in materia di rifiuti

1. In attuazione dell'articolo 205, comma 3 octies, del d.lgs. 152/2006 è istituito il "Fondo regionale addizionale" alimentato dal gettito dell'addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato, come previsto dall'articolo 205, comma 3 octies, del d.lgs. 152/2006, a finanziare:
 - a) gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dal piano regionale di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006;
 - b) gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) il cofinanziamento degli impianti e l'attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.
3. Ai sensi e nei limiti delle destinazioni stabilite dall'articolo 3, comma 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), in conformità con le finalità di cui all'articolo 21 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, una quota fino al **20** per cento del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi è destinata all'attuazione degli interventi finalizzati alla transizione verso un modello di economia circolare.
4. Con deliberazione **della** Giunta regionale, di cui all'articolo 21, comma 4, della l.r. 60/1996, sono individuate le risorse derivanti dal gettito dell'addizionale di cui al comma 1 e la quota fino al massimo del **20** per cento di cui al comma 3.

Art. 7

Piattaforme informatiche e azioni per il riuso dei beni

1. Ai fini della prevenzione della produzione dei rifiuti, la Regione può favorire ed incentivare la realizzazione di piattaforme informatiche e di ogni altra azione finalizzata alla donazione e al riuso dei materiali di seguito indicati a scopo di solidarietà sociale:
 - a) materiali ingombranti di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzati da **soggetti pubblici e privati**;
 - b) apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzate da **soggetti pubblici e privati**.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è utilizzata una quota delle risorse di cui all'articolo 6, ad esclusivo beneficio delle associazioni senza scopo di lucro.

Art. 8

Interventi per la riduzione dello spreco alimentare e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici

1. In attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), nonché in attuazione della legge regionale 25 giugno 2009, n.32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari) e in coordinamento con gli strumenti previsti dalla l.r. 32/2009 medesima, la Regione incentiva, ad esclusivo beneficio delle associazioni senza scopo di lucro e mediante le risorse di cui all'articolo 6, la riduzione degli sprechi, valorizza e promuove **in particolare**:
 - a) il recupero delle eccedenze dei mercati ortofrutticoli e della piccola, media e grande distribuzione;
 - b) la realizzazione di empori solidali quali realtà gestite dai soggetti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 166/2016, a fini di solidarietà sociale, dove si possono reperire gratuitamente generi di prima necessità;
 - c) il recupero delle eccedenze alimentari delle mense scolastiche, ospedaliere, aziendali;
 - d) il recupero delle eccedenze alimentari nel settore della ristorazione e delle strutture alberghiere;
 - e) **il recupero delle eccedenze alimentari delle strutture addette alla panificazione;**
 - f) il recupero di farmaci e beni parafarmacia, anche attraverso accordi tra Regione, farmacie comunali e le associazioni di categoria delle farmacie private e parafarmacie.

Art. 9

Diffusione di informazioni ambientali sui processi e sui prodotti

1. La Regione promuove la corretta informazione ambientale da parte dei produttori, valorizzando le esperienze relative alla valutazione del ciclo di vita dei prodotti ed alla loro impronta ambientale, per favorire le modalità di progettazione tese all'allungamento del ciclo di vita dei prodotti, nonché per orientare i consumatori sulle scelte d'acquisto coerenti con i principi dell'economia circolare.
2. Al fine di valorizzare i processi produttivi orientati all'economia circolare, la Regione favorisce e sostiene, mediante le risorse di cui all'articolo 6, la circolazione delle informazioni relative alla registrazione EMAS (Regolamento 1221/2009/CE), alla certificazione secondo lo standard ISO 14001:2015, al marchio di qualità ambientale ECOLABEL di cui Regolamento (CE) n. 66/2010 ed allo schema "Made Green in Italy" per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti.

Art. 10

Azioni a favore della prevenzione e della raccolta differenziata dei rifiuti

1. **La Regione, in accordo con le Autorità d'ambito territoriale ottimale, promuove ed incentiva mediante le risorse di cui all'articolo 6 sistemi innovativi di raccolta differenziata degli imballaggi primari, anche presso la grande distribuzione.**
2. **I comuni provvedono affinché nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo non oggetto di concessione demaniale sia organizzata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ivi prodotti anche mediante l'installazione di appositi contenitori.**
3. **Ai fini della prevenzione della produzione dei rifiuti, la Regione può favorire ed incentivare, mediante le risorse di cui all'articolo 6, la realizzazione di punti di approvvigionamento di acqua di alta qualità, quali fontanelli, l'utilizzo di acqua e bevande alla spina e ogni altra azione mirata alla prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio.**
4. **La Regione, mediante le risorse di cui all'articolo 6, può sostenere e promuovere campagne di comunicazione ed informazione volte a definire modelli di comportamento sostenibili con particolare riferimento alle corrette modalità di gestione dei rifiuti prodotti e il contrasto dell'abbandono degli stessi.**
5. **La Regione, nell'ambito delle proprie azioni, può valorizzare i comuni che si distinguono per attività ed iniziative rispettose dell'ambiente e volte a promuovere comportamenti sostenibili.**

Art. 11

Norma finanziaria

1. Le risorse per il finanziamento del fondo regionale addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, sono stimate in euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e **2022** e sono imputati per euro 350.000,00 sulla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese di investimento" e per euro 50.000,00 sulla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione **2020/2022**.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione **2020/2022**, annualità 2020, 2021 e **2022**, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:

Anno 2020

In diminuzione

Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 350.000,00;

In aumento

Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese di investimento" per euro 350.000,00;

Anno 2021

In diminuzione

Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 350.000,00;

In aumento

Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese di investimento" per euro 350.000,00.

Anno 2022

In diminuzione

Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 350.000,00;

In aumento

Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese di investimento" per euro 350.000,00;

Art. 12

Utilizzazione dei fondi. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 60/1996

1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) è sostituito dal seguente:
- "3. Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento degli interventi destinati a favorire la minore produzione dei rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, le attività di cui alla legge regionale _____ (**Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996**), la bonifica dei suoli inquinati e il recupero delle aree degradate, per la istituzione e il mantenimento delle aree naturali protette nonché per il finanziamento dell'Agenzia regionale per la **protezione ambientale** della Toscana.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della **l.r. 60/1996** è inserito il seguente:
- "3 bis. Il fondo regionale addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale _____ (**Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996**), è alimentato dal gettito dell'addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. Il fondo è destinato, come previsto dall'articolo 205, comma 3 octies, del d.lgs. 152/2006, a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dal piano regionale di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies del d.lgs. 152/2006, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.”.
3. Al comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 60/1996 dopo le parole “comma 3” sono inserite le seguenti: “e ai fini della ripartizione del fondo di cui al comma 3 bis,”.

Proposta di legge n. 348

Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Già a partire dalla direttiva 26 aprile 1999, n.1999/31/CE (Direttiva del Consiglio dell'Unione europea relativa alle discariche dei rifiuti), l'Unione europea ha inteso indicare una serie di misure per ridurre la quantità di rifiuti da conferire in discarica.

La direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ha stabilito che l'obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere quello di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente.

In tale prospettiva ha confermato che la priorità principale nella gestione dei rifiuti dovrebbe essere la prevenzione e, inoltre, che il riutilizzo ed il riciclaggio di materiali dovrebbero preferirsi alla valorizzazione energetica dei rifiuti, nella misura in cui rappresentano le alternative migliori dal punto di vista ecologico.

L'articolo 3-quater del D.lgs. 152/2006 prevede che ogni attività umana giuridicamente rilevante, ai sensi del codice dell'ambiente, deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

La normativa europea e nazionale guida la transizione verso un modello di sviluppo economico che abbia come obiettivo non solo redditività e profitto, ma anche progresso sociale e salvaguardia dell'ambiente e che pertanto questa esigenza è ormai riconosciuta da tutti ed è diventata imprescindibile per scongiurare un futuro che continui ad accrescere problematiche sociali e ambientali.

In questo contesto, un aspetto cruciale è quello della più razionale e sostenibile gestione delle risorse naturali, sempre più sotto pressione a causa della crescente popolazione, dell'aumento di domanda di materie prime e dell'aumento delle diseguaglianze anche nelle nazioni meno ricche. A queste esigenze, risponde la logica della cosiddetta "economia circolare" che indica, a livello internazionale, un modello economico nel quale i residui derivanti dalle attività di produzione e consumo sono reintegrati nel ciclo produttivo secondo un'ottica di piena rigenerazione delle risorse al fine di ridurre l'impatto umano sull'ambiente.

In attuazione dei principi di economia circolare, la Regione intende adottare una strategia che mira a creare una sinergia tra i vari settori d'intervento, in particolare, per il settore dei rifiuti.

Con la proposta di legge in esame si intende promuovere l'economia circolare per il settore dei rifiuti e più in particolare:

1. si istituiscono tavoli tecnici tematici, suddivisi a seconda del comparto produttivo o di servizio interessato, con la finalità di individuare il fabbisogno impiantistico necessario per il

trattamento dei rifiuti prodotti, le modalità tecnologiche per favorire la prevenzione della produzione di rifiuti, il reimpiego, riciclo, riuso e recupero degli scarti di produzione, gli interventi per favorire il mercato dei prodotti riciclati e a minore impatto ambientale e gli interventi per favorire la produzione e realizzazione di prodotti e servizi che rispondano alle caratteristiche previste dai criteri ambientali minimi;

2. si prevede che dall'esito dei tavoli tecnici tematici scaturisca un documento d'azione, approvato dalla Giunta regionale previo parere della commissione competente, contenente: a) le iniziative tecnologiche e gestionali per la riduzione della produzione dei rifiuti da attuare da parte dei soggetti presenti ai tavoli tecnici; b) le possibili soluzioni impiantistiche necessarie all'ottimizzazione della gestione dei rifiuti generati in Toscana e alla loro valorizzazione, nel rispetto del principio di prossimità e della pianificazione vigente; c) le azioni per l'informazione che siano mirate a orientare i comportamenti di famiglie, imprese e istituzioni a una maggiore consapevolezza e responsabilità ecologica;
3. sebbene le attività di gestione di rifiuti speciali siano soggette alle regole del libero mercato e alla libera iniziativa privata, si prevede che la Regione Toscana, nel rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti che trattano rifiuti speciali oppure relative ad impianti che trattano congiuntamente rifiuti urbani e speciali, tenga conto del fabbisogno impiantistico stimabile segnalato anche ai Tavoli e riportato nel documento d'azione;
4. si prevede l'istituzione di un apposito fondo regionale in cui affluisce l'addizionale che viene pagata in aggiunta al tributo speciale di cui all'art 3 comma 24 della l 549/1995 da quei comuni che non raggiungono gli obiettivi di RD all'interno di ATO in cui non vengono raggiunti complessivamente gli obiettivi di RD previsti dalla norma (fondo già previsto dall'articolo 205, comma 3-octies, del D. Lgs. 152/2006). Inoltre si prevede che una quota parte del gettito del tributo speciale sia destinata all'attuazione degli interventi finalizzati alla transizione verso un modello di economia circolare;
5. si prevedono specifiche azioni e strumenti a sostegno dell'economia circolare e in particolare:
 - a) l'incentivazione alla realizzazione di piattaforme informatiche e di ogni altra azione finalizzata alla donazione e al riuso dei materiali ingombranti e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) ancora utilizzabili, di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzati da soggetti pubblici o privati;
 - b) interventi per la riduzione dello spreco alimentare e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici;
 - c) la diffusione di informazioni ambientali sui processi e sui prodotti.

Per quanto riguarda l'articolato:

L'articolo 1 prevede che la presente legge, in attuazione delle disposizioni comunitarie, nazionale e regionale in materia di sviluppo sostenibile ed economia circolare in materia di rifiuti, sia finalizzata alla promozione e allo sviluppo di azioni e strumenti volti alla riduzione della produzione dei rifiuti con lo scopo di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente.

L'articolo 2 prevede che, al fine di ridurre la produzione complessiva dei rifiuti, aumentare la quota di quelli avviati a riciclo e favorire la chiusura del ciclo produttivo, sono istituiti tavoli tecnici per la promozione dell'economia circolare con i seguenti compiti:

- a) individuare le modalità tecnologiche e gli strumenti amministrativi per favorire la prevenzione della produzione di rifiuti, il reimpiego, il riciclo, il riuso e il recupero degli scarti di produzione prevedendo altresì le migliori forme di gestione di ciò che residua da tale ciclo;
- b) individuare il fabbisogno impiantistico necessario per il trattamento dei rifiuti prodotti non reimpiegabili;
- c) individuare gli interventi per favorire il mercato dei prodotti riciclati e a minore impatto ambientale;
- d) ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), individuare gli interventi per favorire la produzione e la realizzazione di prodotti e servizi che rispondano alle caratteristiche previste dai criteri ambientali minimi (CAM) emanati in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione disciplinato dal decreto ministeriale 11 aprile 2008.

L'articolo 3 prevede che all'esito del lavoro dei tavoli tecnici, mediante deliberazione della Giunta regionale, possano essere adottate, linee guida in materia di sottoprodotti per individuare modalità operative e risolvere problemi applicativi relativamente all'articolo 184-bis del d.lgs.152/2006, al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti.

L'articolo 4 prevede che all'esito dei tavoli, mediante deliberazione della Giunta regionale, sia approvato, previo parere della commissione consiliare competente ed entro dicembre 2021, un documento d'azione per la promozione dell'economia circolare per la riduzione della produzione di rifiuti e la valorizzazione dei prodotti riciclati. Il documento d'azione può prevedere la stipula di accordi tra la Regione, le imprese di settore e le categorie per il raggiungimento di specifici obiettivi.

L'articolo 5 dispone che, nel rispetto degli atti di programmazione di settore, nei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni relativi agli impianti che trattano rifiuti speciali oppure relativi ad impianti che trattano congiuntamente rifiuti urbani e speciali, la Regione tiene conto, anche in attuazione del documento d'azione di cui all'articolo 4:

- a) dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179, comma 1, del d. lgs. 152/2006;
- b) del principio di prossimità di cui all'articolo 182 bis, comma 1, lettera b) del d. lgs. 152/2006;
- c) del fabbisogno impiantistico stimabile in relazione alle specifiche quantità di rifiuti prodotti e non reimpiegabili.

L'articolo 6 prevede che gli interventi a favore dell'economia circolare saranno incentivati tramite:

- 1) il fondo istituito in attuazione dell'articolo 205, comma 3 octies, del d.lgs. 152/2006 e per le finalità ivi specificate;
- 2) una quota fino al venti per cento del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi.

Con deliberazione di Giunta regionale sono individuate le risorse derivanti dal gettito dell'addizionale e la quota fino al massimo del venti per cento.

Con l'articolo 7 prevede che la Regione Toscana possa favorire e incentivare la realizzazione di piattaforme informatiche e di ogni altra azione finalizzata alla donazione e al riuso dei materiali di seguito indicati a scopo di solidarietà sociale:

- a) materiali ingombranti di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzati da soggetti pubblici e privati;
- b) apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzate da soggetti pubblici e privati.

L'articolo 8 prevede che la Regione incentivi, valorizzi e promuova, anche in attuazione della legge regionale 25 giugno 2009, n.32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari) e in coordinamento con gli strumenti previsti dalla suddetta legge, in particolare:

- a) il recupero delle eccedenze dei mercati ortofrutticoli e della piccola, media e grande distribuzione;
- b) la realizzazione di empori solidali quali realtà gestite da soggetti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 166/2016, a fini di solidarietà sociale, dove si possono reperire gratuitamente generi di prima necessità;
- c) il recupero delle eccedenze alimentari delle mense scolastiche, ospedaliere, aziendali;
- d) il recupero delle eccedenze alimentari nel settore della ristorazione e delle strutture alberghiere;
- e) il recupero delle eccedenze alimentari delle strutture addette alla panificazione;
- f) il recupero di farmaci e beni parafarmacia, anche attraverso accordi tra Regione, farmacie comunali e le associazioni di categoria delle farmacie private e parafarmacie.

L'articolo 9 prevede che la Regione promuove la corretta informazione ambientale da parte dei produttori, valorizzando le esperienze relative alla valutazione del ciclo di vita dei prodotti ed alla loro impronta ambientale, per favorire le modalità di progettazione tese all'allungamento del ciclo di vita dei prodotti, nonché per orientare i consumatori sulle scelte d'acquisto coerenti con i principi dell'economia circolare. L'articolo prevede altresì che, al fine di valorizzare i processi produttivi orientati all'economia circolare, la Regione favorisce e sostiene, mediante le risorse di cui all'articolo 6, la circolazione delle informazioni relative alla registrazione EMAS (Regolamento 1221/2009/CE), alla certificazione secondo lo standard ISO 14001:2015, al marchio di qualità ambientale ECOLABEL di cui Regolamento (CE) n. 66/2010 ed allo schema "Made Green in Italy" per la valutazione e la comunicazione dell'Impronta Ambientale dei prodotti.

L'art 10 prevede specifiche azioni a favore della prevenzione e della raccolta differenziata dei rifiuti e in particolare:

- a) la promozione e l'incentivazione di sistemi innovativi di raccolta differenziata degli imballaggi primari, anche presso la grande distribuzione;

- b) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani anche mediante l'installazione di appositi contenitori, nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo non oggetto di concessione demaniale;
- c) l'incentivazione, con le risorse economiche di cui all'art 6, dei punti di approvvigionamento di acqua di alta qualità, quali fontanelli, l'utilizzo di acqua e bevande alla spina e ogni altra azione mirata alla prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio;
- d) il sostegno e la promozione di campagne di comunicazione e informazione volte a definire modelli di comportamento sostenibili con particolare riferimento alle corrette modalità di gestione dei rifiuti prodotti e il contrasto dell'abbandono degli stessi.

L'articolo 11 contiene la norma finanziaria.

L'articolo 12 prevede delle modifiche all'articolo 21 della l.r. 60/1996. Le modifiche mirano ad adeguare la l.r. 60/1996 a:


- 1) l'istituzione del Fondo regionale addizionale di cui all'articolo 6;
- 2) la destinazione di una quota fino al 20% del gettito del tributo speciale di cui all'articolo 3, comma 24 della l. 549/1995, all'attuazione degli interventi finalizzati alla transizione verso un modello di economia circolare.



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo consiliare
Si Toscana a Sinistra



Firenze, 25 maggio 2020

Al Presidente del
Consiglio Regionale Toscano

OGG: EMENDAMENTI alla Proposta di Legge n.348 "Disposizioni in materia di economia circolare per i rifiuti e modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549)"

Emendamento 1

La lettera a) del comma 1 dell'art.2 della PdL è sostituita dalla seguente:

- a) individuare le modalità tecnologiche per favorire la prevenzione della produzione di rifiuti, il reimpiego, il riciclo e il riuso;

Relazione

Come emerge dal "Pacchetto sull'economia circolare: domande e risposte" redatto dalla Commissione Europea, nel modello di economia circolare non vi è distruzione di risorse esauribili e di materia. Si tratta invece di un sistema progettato per autorigenerarsi: i materiali di origine biologica devono rientrare nella biosfera, mentre i materiali di origine tecnica sono pensati per circolare all'interno del flusso, senza perdere qualità.

Ancora una volta, quindi, risulta del tutto inappropriato inserire nella norma il capitolo del recupero degli scarti (inteso come recupero anche di tipo termico) e del fabbisogno impiantistico destinato a tale scopo, ossia impianti di tipo lineare e non circolare.


I Consiglieri

Tommaso Fattori

Paolo Sarti



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo consiliare
SI Toscana a Sinistra

Firenze, 25 maggio 2020

Al Presidente del
Consiglio Regionale Toscano

OGG: EMENDAMENTI alla Proposta di Legge n.348 "Disposizioni in materia di economia circolare per i rifiuti e modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549)"

Emendamento 2

La lettera b) del comma 1 dell'art.2 è abrogata.

Relazione

Coerentemente con quanto espresso nelle relazioni agli emendamenti precedenti, non risulta coerente con l'oggetto della presente PdL, che è l'economia circolare, il riferimento alle attività di trattamento dei rifiuti prodotti non reimpiegabili svolto dagli impianti di trattamento dei rifiuti, compreso il recupero termico degli scarti, che è un procedimento di distruzione di materia di tipo lineare e non certo un processo circolare.

I Consiglieri

Tommaso Fattori

Paolo Sarti




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo consiliare
SI Toscana a Sinistra

Firenze, 25 maggio 2020



Al Presidente del
Consiglio Regionale Toscano

OGG: EMENDAMENTI alla Proposta di Legge n.348 *“Disposizioni in materia di economia circolare per i rifiuti e modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549)”*

Emendamento 3

I punti 10 e 11 del Preambolo della PdL sono abrogati.

Relazione

L'economia circolare è, secondo il Parlamento Europeo, *“Il modello di produzione e consumo che implica prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile”*. Secondo la Commissione Europea *“Nei sistemi di economia circolare i prodotti mantengono il loro valore aggiunto il più a lungo possibile e non ci sono rifiuti”* (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti / COM/2014/0398). Secondo una celebre definizione della Ellen MacArthur Foundation l'economia circolare *“è un'economia pensata per potersi rigenerare da sola. In*